DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DIRETTA ED INDIRETTA, DI FUNZIONALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI GESTIONI FUORI BILANCIO, DI FONDI PREVIDENZIALI E DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 6

Proroga del termine per la chiusura della partita IVA

Il termine di cui all'articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 126, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ulteriormente prorogato al 15 ottobre 1996. I termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, che scadono successivamente alla data del 26 febbraio 1996, sono prorogati al 28 febbraio 1997.

Versione in vigore dal 26 agosto 1996, non più in vigore dal 26 ottobre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario
Estremi	Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437
Capo	I — Disposizioni in materia di imposizione diretta ed indiretta
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-imposizione-diretta-ed-indiretta-1996/art-6-proroga-del-termine-per-la-chiusura-della-partita-iva/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it